



REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 66 in data 01.08.2013

INDICE

Art. 1 – Istituzione del Registro e ambito di applicazione

Art. 2 – Tenuta del Registro

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione

Art. 4 – Modalità di iscrizione

Art. 5 – Documentazione per l'iscrizione

Art. 6 – Attestazione di iscrizione sul Registro

Art. 7 – Cancellazione dal Registro

Art. 8 - Entrata in vigore

ART.1

- 1) E' istituito il Registro delle Unioni Civili del Comune di Francavilla al Mare.
- 2) Ai fini del presente Regolamento è considerata Unione Civile il rapporto tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nel Registro delle Unioni Civili ai sensi degli articoli del presente Regolamento.
- 3) L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili, ha effetto di pubblicità e di riconoscimento sociale ai fini e per gli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela.
- 4) L'iscrizione del Registro delle Unioni Civili non costituisce nuovo status e non riconosce poteri o doveri diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'Ordinamento Giuridico agli stessi soggetti. Il Registro delle Unioni Civili non ha alcuna relazione o connessione con l'Ordinamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente e con l'Ordinamento dello Stato Civile e non interferisce con la tenuta dei registri anagrafici e dello stato civile, disciplinata da norme dello Stato.
- 5) L'Amministrazione comunale si impegna affinché i benefici riconosciuti da norme comunali alle coppie coniugate siano attribuiti anche agli iscritti nel Registro delle Unioni Civili, per quanto compatibili, previa modifica delle norme comunali stesse. In particolare nei benefici di cui sopra sono ricomprese le seguenti materie: casa- sanità e servizi sociali- politiche per giovani, genitori ed anziani- sport e tempo libero- formazione, scuola e servizi educativi- diritti e partecipazione-trasporti.
- 6) All'interno del Comune di Francavilla al Mare, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

ART. 2

- 1) Il Registro Comunale delle Unioni Civili è tenuto dall'Ufficio Anagrafe.
- 2) L'Ufficio Anagrafe forma, archivia, conserva ed aggiorna tutti gli atti concernenti il Registro delle Unioni Civili, provvede alla sua regolare tenuta, ne cura le iscrizioni, l'aggiornamento e le cancellazioni, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. Il Registro delle Unioni Civili può essere tenuto anche su supporto elettronico.

ART. 3

- 1) Possono iscriversi nel Registro Comunale delle Unioni Civili tutti i cittadini maggiorenni, italiani e stranieri, iscritti all'Ufficio Anagrafe della Popolazione residente del Comune di Francavilla al Mare, coabitanti e facenti parte della stessa famiglia anagrafica da almeno un anno, secondo le risultanze dei registri dell'Anagrafe della Popolazione residente del Comune di Francavilla al Mare.
- 2) Non possono iscriversi nel Registro comunale delle Unioni Civili persone:
 - coniugate, fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio;
 - legate tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.
 - registrate come parti di un'altra unione di fatto e di convivenza i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione.

ART. 4

- 1) L'iscrizione nel Registro comunale delle Unioni Civili deve essere richiesta espressamente, in forma scritta, personalmente e congiuntamente, da due persone che dichiarino, davanti all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Francavilla al Mare, o suo delegato, di coabitare e di essere tra loro legate da vincoli affettivi, oppure di coabitare per motivi di reciproca assistenza morale o materiale.

ART. 5

- 1) Per le iscrizioni nel Registro delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino congiuntamente presso l'Ufficio Anagrafe muniti di documento di riconoscimento e compilino:
 - a) la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà;
 - b) la Domanda di Iscrizione nel Registro delle Unioni Civili;
- 2) L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili è gratuita.

ART. 6

- 1) Dopo aver verificato le dichiarazioni rese dagli interessati e la sussistenza dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento l'incaricato dell'Ufficio Anagrafe provvede immediatamente ad iscrivere i richiedenti nel Registro delle Unioni Civili, con decorrenza dalla data della dichiarazione.
- 2) A richiesta degli interessati l'Ufficio Anagrafe attesta l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili. L'attestazione è rilasciata per i soli usi necessari al riconoscimento dei diritti e benefici previsti da atti o disposizioni dell'Amministrazione comunale.
- 3) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro delle Unioni civili vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

ART. 7

- 1) Ciascuno degli iscritti nel Registro delle Unioni Civili può chiedere, in ogni tempo, all'Ufficio Anagrafe, con espressa dichiarazione scritta, la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili.
- 2) L'Ufficio Anagrafe provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti dal Registro delle Unioni Civili quando:
 - a) viene meno la situazione di coabitazione;
 - b) anche uno solo di essi viene cancellato dall'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Francavilla al Mare;

- c) in seguito a specifica dichiarazione anche di uno solo di essi, viene meno la situazione di reciproca assistenza morale o materiale;
- d) decesso di una delle parti;
- 3) La cancellazione d'ufficio dal Registro delle Unioni Civili comporta la dichiarazione di decadenza dei benefici ottenuti medio tempore dagli iscritti sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla cancellazione.
- 4) Qualora uno degli iscritti al Registro delle Unioni Civili chieda all'ufficio Anagrafe in ogni tempo e secondo le modalità previste ai sensi del comma 1, la Cancellazione dal registro delle Unioni civili, l'ufficio anagrafe è tenuto ad informare formalmente anche l'altro soggetto interessato.
Qualora l'ufficio anagrafe anche in assenza di una specifica dichiarazione scritta degli interessati ma per il verificarsi del decadimento di una o più condizioni di cui al comma 2, sia tenuto alla cancellazione di soggetti precedentemente iscritti al registro delle unioni civili ne informa formalmente entrambi i soggetti interessati.
- 5) In caso di cancellazione ai sensi della lett. d) del comma 2 del presente articolo sono fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio- continua a godere il convivente superstite.

ART. 8

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente della deliberazione di approvazione.